



COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 30/10/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) PER L'ANNO 2012.

L'anno **Duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18:30** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
IURI DARIO	Sindaco	SI	
BRUNETTI VITO	Consigliere	SI	
BORGHI GIANNI	Consigliere	SI	
RICCI NICOLA	Consigliere	SI	
BILLIANI BRUNO	Consigliere	SI	
STROILI LUCIA	Consigliere	SI	
LENISA RITA	Consigliere	SI	
COLLAVIZZA PAOLA	Consigliere		NO
BARAZZUTTI MAURO	Consigliere	SI	
MAIORANA CARLO	Consigliere		NO
ANGELI CRISTIAN	Consigliere	SI	
BRUNETTI SANDRO	Consigliere	SI	
ROCCO CHIARA	Consigliere		NO

assume la presidenza il sig. **IURI DARIO** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale sig. **DELLA VEDOVA FABIO** .

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra brevemente il punto posto all'ordine del giorno.

Interviene quindi il consigliere Stroili Lucia per chiedere quali sono i soggetti aventi diritto all'ulteriore detrazione per i contribuenti nel cui nucleo ci sono persone portatrici di handicap.

Alla suddetta domanda risponde il sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi di cui sopra;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

VISTE le proprie deliberazioni n. 10 del 24.04.2012 e n. 32 del 28/09/2012, con la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni per l'anno 2012 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO che, sempre in base a quanto previsto dal nuovo comma 12-bis dell'articolo 13, come modificato dall'articolo 9 del D.L. 10.10.2012 n. 174, entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76% con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO che con la presente si provvede anche a rettificare la precedente deliberazione n. 32 del 28/9/2012 determinando l'aliquota per i fabbricati di cat. D1 pari a 1,06%;

TENUTO CONTO della possibilità per i comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e considerato che è intento dell'Amministrazione favorire i contribuenti delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale il cui nucleo comprenda persona e persone portatrici di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3 comma 3, si determina, per questi soggetti, una maggiorazione della detrazione pari a € 200;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA per fabbricati di categoria D1
1,06 PER CENTO

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
 - c) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei contribuenti il cui nucleo comprenda persona e persone portatrici di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3 comma 3, la detrazione di cui alla lettera a) è maggiorata di € 200;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012 ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 24.04.2012;
- 6) di dichiarare con separata votazione, con voti unanimi e palesi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
IURI DARIO**

**IL SEGRETARIO
DELLA VEDOVA FABIO**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 02/11/2012 al 16/11/2012.

Delibera Immediatamente Eseguitibile. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003